

33

**CAMERA DEI DEPUTATI**

SESSIONE 1867

**PROPOSTA DI LEGGE**

presentata da *1* Deputato *Greco Antici ed altri*

nella tornata del *16. Luglio 1867.*

**OGGETTO**

Uffici che ammettono la lettura

*1. 2. 7.*

Uffici che non l'ammettono

*4.*

*Data della lettura alla Camera*

*" dello sviluppo*

*" della presa in considerazione*

*21. Luglio 1867.*

Progetto di legge per soccorso alle vedove  
ed ai figli dei Medici e Chirurghi morti in servizio  
dello stato per il Colera.

---

Art. 1.<sup>o</sup>

Le vedove ed i figli dei Medici  
o Chirurghi morti di Colera in  
servizio dello stato sia fisso che tem-  
poraneo avranno diritto ad una  
pensione annua.

Art. 2.<sup>o</sup>

Se la vedova non ha figli la pen-  
sione vitalizia sarà di  $\text{L.} 400$ , e cesserà  
quando passì a seconde nozze.

Art. 3.<sup>o</sup>

Se la vedova ha figli propri o lasciati  
dal marito di moglie precedente la  
pensione sarà di  $\text{L.} 1000$ , che s'intende  
debbà dividersi fra le vedove e tutti  
gli orfani. La pensione si devolverà  
ai soli figli sia del primo che del  
secondo letto quando la vedova passì  
a seconde nozze. La pensione sarà

ridotta a L. 400 quando i figli avranno  
raggiunto l'età maggiore.

Art. 42.

Nel caso che i figli restino orfani  
anco di madre avranno diritto alla  
pensione di L. 1000 dividibile fra loro.  
La pensione cesserà quando raggiun-  
gano l'età maggiore.

Art. 52.

I Comuni e le Province avranno  
facoltà di seguire queste norme a  
favore delle famiglie dei Medici e  
Chirurgi morti di Colera in loro  
servizio.

Dell'originale fidei Palasiano-Salvagnoli

M. Macchi - Prati - Antonio Greco

Morelli - Carlo

No 33.

Presentato dall'Onorevole  
Giovanni Amici